



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2026.0012554 del 03/08/2026

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare II

Al Signor Presidente
della **Commissione speciale**
“Autonomia e riordino
delle autonomie locali”

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: DOC n.12

“Documento relativo al percorso di autonomia differenziata ex art.116, comma 3 della Costituzione”

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il Documento in oggetto alle Commissioni **II** e **speciale**
“Autonomia e riordino delle autonomie locali” in sede coreferente.

Con i migliori saluti

FEDERICO ROMANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7
marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del d.lgs 39/1993 e
l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato
digitalmente e conservato presso l'Ente.



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2026.0012555 del 03/08/2026

Al Signor Presidente
del **Consiglio delle Autonomie Locali**

SUO INDIRIZZO

Oggetto: DOC n.12

“Documento relativo al percorso di autonomia differenziata ex art.116, comma 3 della Costituzione”

Si trasmette ai sensi dell'art. 11 bis della l.r. 22/2009 il documento in oggetto.
Si chiede di esprimere il parere di propria competenza entro il 7 settembre p.v.

Con i migliori saluti

FEDERICO ROMANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7
marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del d.lgs 39/1993 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 giugno 2024, n. 86, sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia - approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della medesima legge - avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa".

Repertorio atti n. 38/CU del 2 aprile 2026.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 2 aprile 2026:

VISTA la legge 26 giugno 2024, n. 86, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" e, in particolare, l'articolo 2, il quale prevede:

- al comma 1, che l'atto di iniziativa relativo alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria e che il medesimo atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita entro sessanta giorni la valutazione dei ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie risorse finanziarie da assegnare ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42, avvia il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell'approvazione dell'intesa;
- al comma 3, che lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
- al comma 4, che lo schema di intesa preliminare, di cui al sopracitato comma 3, è immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata per l'espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione;

VISTA la nota prot. n. 705 del 27 febbraio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 3976, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso, tra gli altri, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno di questa Conferenza, lo schema di intesa preliminare tra il Governo e la Regione Lombardia, approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 86 del 2024, avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica e della relazione sulla sussidiarietà;

VISTA la nota prot. DAR n. 3986 del 27 febbraio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il suddetto schema di intesa preliminare, con



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

le inerenti relazioni, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI;

VISTA la nota prot. DAR n. 4172 del 3 marzo 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha convocato una riunione tecnica per il giorno 10 marzo 2026;

VISTA la nota prot. n. 770 del 6 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 4439, e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 4470, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso, tra le altre, la relazione di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), inerente allo schema di intesa preliminare in titolo;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica del 10 marzo 2026:

- il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha illustrato, tra l'altro, lo schema di intesa preliminare in titolo;
- i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano hanno chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità che, dal punto di vista finanziario, il provvedimento di che trattasi produca effetti finanziari anche sui bilanci delle altre regioni e si sono riservati di trasmettere un documento sull'argomento, predisposto dalla Regione Puglia;
- i rappresentanti dell'ANCI si sono riservati di trasmettere un documento contenente le proprie osservazioni e hanno, inoltre, chiesto chiarimenti in ordine al coinvolgimento dei Consigli delle Autonomie Locali (CAL) nel procedimento istruttorio relativo alle singole intese, considerato che, dalla documentazione diramata, tale presupposto sembrerebbe sussistere solo per la Regione Liguria;
- il rappresentante dell'UPI non ha espresso osservazioni;
- il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, preso atto di quanto sopra esposto, ha chiarito che lo schema di intesa in argomento contiene la clausola di invarianza finanziaria e che la legge n. 86 del 2024 già prevede che le intese non possono produrre effetti pregiudizievoli per le altre Regioni; ha chiesto inoltre ai rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI e dell'UPI di trasmettere, possibilmente in tempi brevi, eventuali osservazioni;

VISTA la comunicazione del 10 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 4684, e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 4697, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'esito alla suddetta riunione tecnica, ha inviato il preannunciato documento predisposto dalla Regione Puglia, avente ad oggetto "Osservazioni della Regione Puglia ai fini del parere, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della legge 26 giugno 2024, n. 86 sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto";

VISTA la comunicazione dell'11 marzo 2026, acquisita il 12 marzo 2026 al prot. DAR n. 4832, con la quale la Regione Lombardia ha inviato la risoluzione n. 97 del 2017 del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione, concernente l'iniziativa per l'attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota prot. DAR n. 5487 del 20 marzo 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha convocato una nuova riunione tecnica per il giorno 24 marzo 2026;

VISTA la comunicazione del 20 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 5500, con la quale l'ANCI, a causa di concomitanti impegni istituzionali, ha chiesto di posticipare la suddetta riunione tecnica;

VISTA la comunicazione del 20 marzo 2026, acquisita il 24 marzo 2026 al prot. DAR n. 5700, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha chiesto, a causa dell'impossibilità di assicurare la partecipazione dei coordinatori regionali, di differire la suddetta riunione tecnica;

VISTA la nota prot. DAR n. 5522 del 20 marzo 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha quindi comunicato il rinvio della riunione tecnica, già convocata per il giorno 24 marzo 2026, al 27 marzo 2026;

VISTA la comunicazione del 23 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 5615, e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. n. 5622, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale l'ANCI ha inviato un documento congiunto ANCI-UIP, contenente osservazioni, tra l'altro, sullo schema di intesa preliminare in titolo;

VISTA la nota prot. DAR n. 5680 del 24 marzo 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UIP la suddetta comunicazione dell'11 marzo 2026, con la quale la Regione Lombardia ha inviato la risoluzione n. 97 del 2017 del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica del 27 marzo 2026;

- i rappresentanti delle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno dato atto dell'avvenuto coinvolgimento, benché con modalità diverse, delle amministrazioni locali nel corso dell'*iter* istruttorio relativo a ciascuno schema di intesa preliminare e hanno comunque manifestato la disponibilità a dare espressa evidenza delle consultazioni a suo tempo effettuate con gli enti locali e a rinnovarle, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 26 giugno 2024, n. 86;
- la rappresentante della Regione Campania ha fatto presente che, all'esito della riunione, avrebbe trasmesso un documento contenente osservazioni relative, in particolare, al possibile effetto delle intese nei confronti delle altre regioni, sia rispetto alle materie "non LEP", sia rispetto alla materia "tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica";
- il rappresentante della Regione Puglia ha ribadito le proprie osservazioni, già espresse nel documento precedentemente trasmesso;
- i rappresentanti dell'ANCI e dell'UIP hanno evidenziato la necessità che il coinvolgimento delle autonomie locali, con riferimento ai contenuti degli schemi di intesa, sia comunque attualizzato;
- il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, preso atto di quanto sopra rappresentato, ha assicurato che l'intera documentazione ricevuta sarebbe stata esaminata e ha



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

comunicato l'avvenuto inserimento dello schema di intesa preliminari in argomento all'ordine del giorno della seduta del 2 aprile 2026 di questa Conferenza;

VISTA la nota prot. n. 314497 del 27 marzo 2026, acquisita il 30 marzo 2026 al prot. DAR n. 6059 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 6087, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale la Regione Campania ha inviato un documento, contenente le proprie considerazioni, tra l'altro, sullo schema di intesa preliminare in titolo;

VISTA la comunicazione del 30 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 6118 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 6133, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inoltrato i documenti inviati dalla Regione Puglia, denominati, rispettivamente, "DOCUMENTO DI POSIZIONE – SINTESI Autonomia differenziata e pre-intese ex art. 116, comma 3, Cost." e "Documento politico sulle pre-intese aventi ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'art. 116 III comma della Costituzione";

VISTA la comunicazione del 2 aprile 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 6391, con la quale l'ANCI ha trasmesso un documento relativo agli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, aventi ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, e dell'articolo 2, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", nonché nella materia "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica".

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 2 aprile 2026 di questa Conferenza:

- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole a maggioranza, con il parere negativo delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria;
- l'ANCI ha espresso una valutazione non favorevole sullo schema di intesa preliminare in titolo, avuto riguardo al metodo seguito nel confronto svoltosi tra Regione e Governo e ha evidenziato che l'*iter* conforme alla legge n. 86 del 2024 e alle indicazioni della sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale avrebbe imposto l'adozione di un rinnovato atto di iniziativa. In riferimento, in generale, agli schemi di intese preliminari, l'ANCI ha sottolineato che gli stessi sono il risultato di iniziative risalenti al 2017 e al 2018, assunte dai consigli regionali, non più in carica; tale circostanza, ad avviso dell'ANCI, pone, pertanto, questioni relative all'opportunità, insita nella *ratio legis*, che l'iniziativa regionale sia "attuale", condizione che non può ritenersi soddisfatta dal rimando ad atti così risalenti, il cui utilizzo non è ritenuto coerente con le indicazioni di cui alla citata sentenza della Corte costituzionale, la quale prevede che l'iniziativa della Regione e l'intesa devono essere precedute da un'istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, di cui non si ha evidenza nella documentazione disponibile;
- il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha puntualizzato che nella sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024 non vi è alcun rilievo rispetto al "sentito degli enti locali";



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- l'UPI ha espresso parere favorevole sullo schema di intesa preliminare in titolo e ha fatto presente di aver trasmesso, in sede tecnica, un documento congiunto con l'ANCI, nel quale è stata rappresentata l'esigenza di integrare lo schema medesimo con la documentazione relativa all'avvenuta consultazione degli enti locali; l'UPI ha inoltre fatto presente che resta ferma l'esigenza che sulle intese perfezionate tra il Governo e le regioni in materia di autonomia differenziata vi sia il coinvolgimento degli enti interessati. Ha quindi rinnovato l'interesse a una riapertura del tavolo concernente il processo di riforma e ha consegnato un documento che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante;
- il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, preso atto della posizione dell'ANCI, in merito a quanto rilevato dall'ANCI medesima e dall'UPI ha precisato quanto segue: "Ritengo necessarie alcune precisazioni con riguardo ai rilievi congiunti dell'ANCI in ordine all'esigenza di un aggiornamento delle consultazioni, già svoltesi in tutte e quattro le regioni richiedenti, con i rispettivi enti locali del territorio regionale sugli schemi di intesa negoziati da ciascuna Regione con il Governo. In primo luogo, confermo la piena disponibilità a integrare le premesse di ciascuno schema di intesa con il riferimento alle consultazioni, di cui è già stata data ampia informazione ad ANCI ed UPI. In secondo luogo, il principio della "attualizzazione" delle consultazioni per assicurare piena attuazione del dettato costituzionale, trova già completo riscontro nella legge n. 86 del 2024. Questa, infatti, all'articolo 2, comma 5, impone anche una seconda tornata di consultazione degli enti locali di ciascuna Regione sui testi negoziati e modificati da Governo e Regioni all'esito del procedimento delineato dalla medesima legge". Inoltre, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha precisato di ritenere che, sulla base delle indicazioni della Conferenza e sulla base di quelli che saranno gli atti di indirizzo parlamentari, si arriverà ad un testo d'intesa definitiva e quello sarà sottoposto alla rivalutazione dell'ANCI. Pertanto, lo stesso Ministro ha fatto presente di non ritenere che la prima valutazione possa essere soggetta ad una scadenza temporale. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha proseguito segnalando altresì che: "In terzo luogo, occorre valutare - al di là della petizione di principio - se l'esigenza ora manifestata in sede di Conferenza unificata trovi riscontro nelle specifiche realtà regionali all'interno delle quali si svolgono le consultazioni degli enti locali. Ebbene, ciascuna delle quattro Regioni richiedenti ha evidenziato che nessuna esigenza di aggiornamento della consultazione è stata rappresentata dalle rispettive rappresentanze degli enti locali in sede regionale. In particolare, la Regione Veneto ha ricordato che: a) non risulta pervenuto alcun rilievo, comunicazione o documentazione di ANCI Veneto; b) risultano alcuni articoli di giornali locali da cui si evince la posizione del Presidente di ANCI Veneto a favore della ripresa dell'iter di attuazione dell'autonomia differenziata. La Regione Lombardia ha dato conto che non risultano evidenze di rilievi posti sul tema da ANCI Lombardia e ha rappresentato che, nell'ambito del c.d. Patto per lo sviluppo (sede di confronto con le parti economiche, sociali e territoriali) in cui siedono, tra gli altri, ANCI Lombardia, Unione delle province lombarde e CAL, si sono svolti, da luglio 2024, undici incontri sul tema dell'autonomia differenziata in cui sono state affrontate le specifiche istanze regionali sulle materie poi oggetto degli schemi di intesa preliminare. Quindi, quell'approfondimento che era stato citato dalla sentenza n. 192, mi sembra che si sia svolto. La Regione Liguria ha comunicato che ANCI Liguria non risulta avere presentato alcun rilievo in ordine ai tempi della consultazione degli enti locali e alle modifiche intervenute nel corso dei negoziati al testo degli schemi di intesa. La Regione Piemonte, infine, ha informato che non risultano pervenuti rilievi in materia da parte delle associazioni rappresentative delle autonomie locali. Ha inoltre rappresentato che queste ultime erano state specificamente informate, anche con consegna di bozza degli atti, dall'Assessore competente nel corso della seduta del 24



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

novembre 2025 della Conferenza permanente Regione - Autonomie locali. Infine, nelle ulteriori consultazioni ciascuna Regione e i rispettivi enti locali potranno verificare se gli ulteriori contenuti degli schemi di intesa possano effettivamente interessare (come a prima vista pare di doversi escludere) le attribuzioni dei medesimi enti locali (ad esempio con riguardo alla materia delle professioni o della previdenza complementare e integrativa o ancora della tutela della salute)”;

- l'ANCI ha confermato la propria posizione e ha proposto un rinvio, anche breve, della trattazione del punto in titolo, al fine di poter procedere ad un confronto all'interno dell'Associazione medesima, anche con le ANCI regionali interessate, in funzione di quanto rappresentato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
- il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha fatto presente di non poter accedere al rinvio, in quanto le posizioni delle quattro ANCI regionali interessate risultano già espresse, come rappresentato;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 giugno 2024, n. 86, sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia - approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della medesima legge - avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

2/4/2025
OFF
PRESIDENTE



Osservazioni sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, aventi ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, e dell'articolo 2, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", nonché nella materia "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica"

Roma, 2 aprile 2026

Premessa

In riferimento agli schemi di intesa in oggetto, trasmessi con nota DAR-0003986-P-27/02/2026, si evidenzia che gli «*schemi di intesa preliminare*», così come definiti dall'art. 2, comma 3, della legge 86 del 2024, sono gli atti successivi alla richiesta da parte delle Regioni interessate alla devoluzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'art. 116, comma 3, della Costituzione.

La legge prevede, in attuazione della Costituzione, che gli atti di iniziativa relativi alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, siano deliberati dalla Regioni, "sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria".

Come evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, i processi di regionalismo differenziato devono inserirsi in una prospettiva di autonomia regionale di matrice cooperativa che, nel quadro dell'ordinamento unitario della Repubblica, eviti fughe verso modelli di «regionalismo duale» di tipo competitivo.

La differenziazione deve, infatti, trovare una giustificazione sulla base del principio di sussidiarietà che opera attraverso un giudizio di adeguatezza, escludendo un modello astratto di attribuzione delle funzioni e richiedendo, pertanto, che sia scelto, per ogni specifica funzione, il livello territoriale più adeguato.

Secondo la Corte, la deroga alla ordinaria ripartizione delle funzioni va giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto in cui avviene la devoluzione, in modo da evidenziare i vantaggi della soluzione prescelta.

L'iniziativa della Regione e l'intesa devono, pertanto, essere precedute da un'istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico, che preveda espressamente un coinvolgimento degli enti locali, attraverso le forme di raccordo istituzionale previste negli ordinamenti regionali.

Il coinvolgimento degli enti locali nei processi di autonomia differenziata

Ciò premesso, quanto ai profili procedurali, dalle relazioni illustrative degli schemi di intesa in esame emerge che le medesime sono il risultato di iniziative risalenti al 2017 e al 2018.

Si pone pertanto un primo tema connesso all'attualità dell'iniziativa regionale che ha delle ripercussioni anche sul doveroso coinvolgimento degli enti locali e sulla corretta e conforme alla disciplina costituzionale espressione del parere in questa sede.

In primis occorre evidenziare che, fatta eccezione per lo schema di intesa della Regione Liguria sul quale è riportato il parere favorevole espresso dal CAL sull'iniziativa precedente il 7 febbraio 2021, non si ha purtroppo evidenza nella documentazione in esame delle modalità del coinvolgimento degli enti locali, pur trattandosi di una condizione prevista dallo stesso art. 116 c. 3 Cost., richiamata dall'articolo 2 comma 1 della Legge 86/2024, e come tale condizionante la legittimità dell'iter di adozione degli atti in esame.

In ogni caso, anche ove tale coinvolgimento sia stato a suo tempo realizzato, circostanza allo stato non rinvenibile, bisogna che risulti che il "sentito" sia stato appositamente oggetto della proposta di intesa in esame e dei relativi contenuti.

Sulla base di queste premesse ANCI e UPI hanno presentato un documento in sede tecnica nel quale si è chiesto al Governo di conoscere e dare evidenza ai passaggi e agli atti di che provino l'effettivo coinvolgimento degli enti locali interessati nell'avvio dei processi di autonomia differenziata.

In sede tecnica gli uffici del DAR hanno ribadito che la legge 26 giugno 2024, n. 86, recante *"Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"*, all'articolo 11, fa salvi *"gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge"* che saranno comunque esaminati secondo le pertinenti disposizioni della stessa legge.

Allo stesso tempo, in sede tecnica, è stata data evidenza alle diverse interlocuzioni che ci sono state tra le Regioni interessate e gli enti locali nell'avvio dei processi di autonomia differenziata.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Conclusioni

Sulla base di queste premesse, **l'UPI esprime parere favorevole sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, aventi ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, e dell'articolo 2, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", nonché nella materia "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica" richiedendo che essi siano integrati con la documentazione confronto intercorso tra le Regioni e gli enti locali.**

Resta in ogni caso ferma l'esigenza che sulle intese definitive perfezionate tra il Governo e le Regioni in materia di autonomia differenziata ci sia un coinvolgimento effettivo degli enti locali interessati.



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 giugno 2024, n. 86, sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia - approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della medesima legge - avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica".

Repertorio atti n. 42/CU del 2 aprile 2026.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 2 aprile 2026:

VISTA la legge 26 giugno 2024, n. 86, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" e, in particolare, l'articolo 2, il quale prevede:

- al comma 1, che l'atto di iniziativa relativo alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria e che il medesimo atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita entro sessanta giorni la valutazione dei ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie risorse finanziarie da assegnare ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42, avvia il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell'approvazione dell'intesa;
- al comma 3, che lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
- al comma 4, che lo schema di intesa preliminare, di cui al sopracitato comma 3, è immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata per l'espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione;

VISTA la nota prot. n. 705 del 27 febbraio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 3976, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso, tra gli altri, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno di questa Conferenza, lo schema di intesa preliminare tra il Governo e la Regione Lombardia, approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 86 del 2024, avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica", corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica e della relazione sulla sussidiarietà;

VISTA la nota prot. DAR n. 3986 del 27 febbraio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il suddetto schema di intesa preliminare, con le inerenti relazioni, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI;



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota prot. DAR n. 4172 del 3 marzo 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha convocato una riunione tecnica per il giorno 10 marzo 2026;

VISTA la nota prot. n. 770 del 6 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 4439, e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 4470, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso, tra le altre, la relazione di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), inerente allo schema di intesa preliminare in titolo;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica del 10 marzo 2026:

- il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha illustrato, tra l'altro, lo schema di intesa preliminare in titolo;
- i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano hanno chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità che, dal punto di vista finanziario, il provvedimento di che trattasi produca effetti finanziari anche sui bilanci delle altre regioni e si sono riservati di trasmettere un documento sull'argomento, predisposto dalla Regione Puglia;
- i rappresentanti dell'ANCI si sono riservati di trasmettere un documento contenente le proprie osservazioni e hanno, inoltre, chiesto chiarimenti in ordine al coinvolgimento dei Consigli delle Autonomie Locali (CAL) nel procedimento istruttorio relativo alle singole intese, considerato che, dalla documentazione diramata, tale presupposto sembrerebbe sussistere solo per la Regione Liguria;
- il rappresentante dell'UPI non ha espresso osservazioni;
- il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, preso atto di quanto sopra esposto, ha chiarito che lo schema di intesa in argomento contiene la clausola di invarianza finanziaria e che la legge n. 86 del 2024 già prevede che le intese non possono produrre effetti pregiudizievoli per le altre Regioni; ha chiesto inoltre ai rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI e dell'UPI di trasmettere, possibilmente in tempi brevi, eventuali osservazioni;

VISTA la comunicazione del 10 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 4684, e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 4697, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'esito alla suddetta riunione tecnica, ha inviato il preannunciato documento predisposto dalla Regione Puglia, avente ad oggetto "Osservazioni della Regione Puglia ai fini del parere, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della legge 26 giugno 2024, n. 86 sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto";

VISTA la comunicazione dell'11 marzo 2026, acquisita il 12 marzo 2026 al prot. DAR n. 4832, con la quale la Regione Lombardia ha inviato la risoluzione n. 97 del 2017 del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione, concernente l'iniziativa per l'attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota prot. DAR n. 5487 del 20 marzo 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha convocato una nuova riunione tecnica per il giorno 24 marzo 2026;

VISTA la comunicazione del 20 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 5500, con la quale l'ANCI, a causa di concomitanti impegni istituzionali, ha chiesto di posticipare la suddetta riunione tecnica;

VISTA la comunicazione del 20 marzo 2026, acquisita il 24 marzo 2026 al prot. DAR n. 5700, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha chiesto, a causa dell'impossibilità di assicurare la partecipazione dei coordinatori regionali, di differire la suddetta riunione tecnica;

VISTA la nota prot. DAR n. 5522 del 20 marzo 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha quindi comunicato il rinvio della riunione tecnica, già convocata per il giorno 24 marzo 2026, al 27 marzo 2026;

VISTA la comunicazione del 23 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 5615, e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. n. 5622, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale l'ANCI ha inviato un documento congiunto ANCI-UIP, contenente osservazioni, tra l'altro, sullo schema di intesa preliminare in titolo;

VISTA la nota prot. DAR n. 5680 del 24 marzo 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UIP la suddetta comunicazione dell'11 marzo 2026, con la quale la Regione Lombardia ha inviato la risoluzione n. 97 del 2017 del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica del 27 marzo 2026;

- i rappresentanti delle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno dato atto dell'avvenuto coinvolgimento, benché con modalità diverse, delle amministrazioni locali nel corso dell'iter istruttorio relativo a ciascuno schema di intesa preliminare e hanno comunque manifestato la disponibilità a dare espressa evidenza delle consultazioni a suo tempo effettuate con gli enti locali e a rinnovarle, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 26 giugno 2024, n. 86;
- la rappresentante della Regione Campania ha fatto presente che, all'esito della riunione, avrebbe trasmesso un documento contenente osservazioni relative, in particolare, al possibile effetto delle intese nei confronti delle altre regioni, sia rispetto alle materie "non LEP", sia rispetto alla materia "tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica";
- il rappresentante della Regione Puglia ha ribadito le proprie osservazioni, già espresse nel documento precedentemente trasmesso;
- i rappresentanti dell'ANCI e dell'UIP hanno evidenziato la necessità che il coinvolgimento delle autonomie locali, con riferimento al contenuto dello schema di intesa preliminare in titolo, sia comunque aggiornato;
- il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, preso atto di quanto sopra rappresentato, ha assicurato che l'intera documentazione ricevuta sarebbe stata esaminata e ha



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

comunicato l'avvenuto inserimento dello schema di intesa preliminare in titolo all'ordine del giorno della seduta del 2 aprile 2026 di questa Conferenza;

VISTA la nota prot. n. 314497 del 27 marzo 2026, acquisita il 30 marzo 2026 al prot. DAR n. 6059 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 6087, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale la Regione Campania ha inviato un documento, contenente le proprie considerazioni, tra l'altro, sullo schema di intesa preliminare in titolo;

VISTA la comunicazione del 30 marzo 2026; acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 6118 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 6133, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inoltrato i documenti inviati dalla Regione Puglia, denominati, rispettivamente, "DOCUMENTO DI POSIZIONE – SINTESI Autonomia differenziata e pre-intese ex art. 116, comma 3, Cost." e "Documento politico sulle pre-intese aventi ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'art. 116 III comma della Costituzione";

VISTA la comunicazione del 2 aprile 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 6391, con la quale l'ANCI ha trasmesso un documento relativo agli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, aventi ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, e dell'articolo 2, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", nonché nella materia "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica".

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 2 aprile 2026 di questa Conferenza:

- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole a maggioranza, condizionato a che in sede di preintesa, vi sia un contestuale impegno del Governo a prevedere un percorso di uscita dal piano di rientro, caratterizzato da tempi certi, e che tenga conto delle specificità delle regioni, con particolare riferimento all'equilibrio economico-finanziario, nonché, in relazione alla garanzia dei LEP, ai risultati migliorativi conseguiti negli ultimi due anni e alla sufficienza già raggiunta in più macroaree. Le regioni Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria hanno espresso parere negativo;
- l'ANCI ha espresso una valutazione non favorevole sullo schema di intesa preliminare in titolo, avuto riguardo al metodo seguito nel confronto svoltosi tra Regione e Governo e ha evidenziato che l'*iter* conforme alla legge n. 86 del 2024 e alle indicazioni della sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale avrebbe imposto l'adozione di un rinnovato atto di iniziativa. In riferimento, in generale, agli schemi di intese preliminari, l'ANCI ha sottolineato che gli stessi sono il risultato di iniziative risalenti al 2017 e al 2018, assunte dai consigli regionali, non più in carica; tale circostanza, ad avviso dell'ANCI, pone, pertanto, questioni relative all'opportunità, insita nella *ratio legis*, che l'iniziativa regionale sia "attuale", condizione che non può ritenersi soddisfatta dal rimando ad atti così risalenti, il cui utilizzo non è ritenuto coerente con le indicazioni di cui alla citata sentenza della Corte costituzionale, la quale prevede che l'iniziativa della Regione e l'intesa devono essere precedute da un'istruttoria



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, di cui non si ha evidenza nella documentazione disponibile;

- il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha puntualizzato che nella sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024 non vi è alcun rilievo rispetto al “sentito degli enti locali”;
- l’UPI ha espresso parere favorevole sullo schema di intesa preliminare in titolo e ha fatto presente di aver trasmesso, in sede tecnica, un documento congiunto con l’ANCI, nel quale si è rappresentata l’esigenza di integrare lo schema medesimo con la documentazione relativa all’avvenuta consultazione degli enti locali; l’UPI ha inoltre fatto presente che resta ferma l’esigenza che sulle intese perfezionate tra il Governo e le regioni in materia di autonomia differenziata vi sia il coinvolgimento degli enti interessati. Ha quindi rinnovato l’interesse a una riapertura del tavolo concernente il processo di riforma e ha consegnato un documento che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante;
- il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, preso atto della posizione dell’ANCI, in merito a quanto rilevato dall’ANCI medesima e dall’UPI ha precisato quanto segue: “Ritengo necessarie alcune precisazioni con riguardo ai rilievi congiunti dell’ANCI in ordine all’esigenza di un aggiornamento delle consultazioni, già svoltesi in tutte e quattro le regioni richiedenti, con i rispettivi enti locali del territorio regionale sugli schemi di intesa negoziati da ciascuna Regione con il Governo. In primo luogo, confermo la piena disponibilità a integrare le premesse di ciascuno schema di intesa con il riferimento alle consultazioni, di cui è già stata data ampia informazione ad ANCI ed UPI. In secondo luogo, il principio della “attualizzazione” delle consultazioni per assicurare piena attuazione del dettato costituzionale, trova già completo riscontro nella legge n. 86 del 2024. Questa, infatti, all’articolo 2, comma 5, impone anche una seconda tornata di consultazione degli enti locali di ciascuna Regione sui testi negoziati e modificati da Governo e Regioni all’esito del procedimento delineato dalla medesima legge”. Inoltre, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha precisato di ritenere che, sulla base delle indicazioni della Conferenza e sulla base di quelli che saranno gli atti di indirizzo parlamentari, si arriverà ad un testo d’intesa definitiva e quello sarà sottoposto alla rivalutazione dell’ANCI. Pertanto, lo stesso Ministro ha fatto presente di non ritenere che la prima valutazione possa essere soggetta ad una scadenza temporale. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha proseguito segnalando altresì che: “In terzo luogo, occorre valutare - al di là della petizione di principio - se l’esigenza ora manifestata in sede di Conferenza unificata trovi riscontro nelle specifiche realtà regionali all’interno delle quali si svolgono le consultazioni degli enti locali. Ebbene, ciascuna delle quattro Regioni richiedenti ha evidenziato che nessuna esigenza di aggiornamento della consultazione è stata rappresentata dalle rispettive rappresentanze degli enti locali in sede regionale. In particolare, la Regione Veneto ha ricordato che: a) non risulta pervenuto alcun rilievo, comunicazione o documentazione di ANCI Veneto; b) risultano alcuni articoli di giornali locali da cui si evince la posizione del Presidente di ANCI Veneto a favore della ripresa dell’iter di attuazione dell’autonomia differenziata. La Regione Lombardia ha dato conto che non risultano evidenze di rilievi posti sul tema da ANCI Lombardia e ha rappresentato che, nell’ambito del c.d. Patto per lo sviluppo (sede di confronto con le parti economiche, sociali e territoriali) in cui siedono, tra gli altri, ANCI Lombardia, Unione delle province lombarde e CAL, si sono svolti, da luglio 2024, undici incontri sul tema dell’autonomia differenziata in cui sono state affrontate le specifiche istanze regionali sulle materie poi oggetto degli schemi di intesa preliminare. Quindi, quell’approfondimento che era stato citato dalla sentenza n. 192, mi sembra che si sia svolto. La Regione Liguria ha comunicato che ANCI Liguria non risulta avere presentato alcun rilievo in



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

ordine ai tempi della consultazione degli enti locali e alle modifiche intervenute nel corso dei negoziati al testo degli schemi di intesa. La Regione Piemonte, infine, ha informato che non risultano pervenuti rilievi in materia da parte delle associazioni rappresentative delle autonomie locali. Ha inoltre rappresentato che queste ultime erano state specificamente informate, anche con consegna di bozza degli atti, dall'Assessore competente nel corso della seduta del 24 novembre 2025 della Conferenza permanente Regione - Autonomie locali. Infine, nelle ulteriori consultazioni ciascuna Regione e i rispettivi enti locali potranno verificare se gli ulteriori contenuti degli schemi di intesa possano effettivamente interessare (come a prima vista pare di doversi escludere) le attribuzioni dei medesimi enti locali (ad esempio con riguardo alla materia delle professioni o della previdenza complementare e integrativa o ancora della tutela della salute)";

- l'ANCI ha confermato la propria posizione e ha proposto un rinvio, anche breve, della trattazione del punto in titolo, al fine di poter procedere ad un confronto all'interno dell'Associazione medesima, anche con le ANCI regionali interessate, in funzione di quanto rappresentato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
- il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha fatto presente di non poter accedere al rinvio, in quanto le posizioni delle quattro ANCI regionali interessate risultano già espresse, come rappresentato e, inoltre, ha comunicato di ritenere accoglibile la sopracitata condizione, formulata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, relativa al piano di rientro sanitario;
- il Sottosegretario di Stato per la salute ha accolto la condizione, formulata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 giugno 2024, n. 86, sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia - approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della medesima legge - avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

2/4/2025
CFF
PRESIDENTE



Osservazioni sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, aventi ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, e dell'articolo 2, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", nonché nella materia "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica"

Roma, 2 aprile 2026

Premessa

In riferimento agli schemi di intesa in oggetto, trasmessi con nota DAR-0003986-P-27/02/2026, si evidenzia che gli «*schemi di intesa preliminare*», così come definiti dall'art. 2, comma 3, della legge 86 del 2024, sono gli atti successivi alla richiesta da parte delle Regioni interessate alla devoluzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'art. 116, comma 3, della Costituzione.

La legge prevede, in attuazione della Costituzione, che gli atti di iniziativa relativi alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, siano deliberati dalla Regioni, «sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria».

Come evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, i processi di regionalismo differenziato devono inserirsi in una prospettiva di autonomia regionale di matrice cooperativa che, nel quadro dell'ordinamento unitario della Repubblica, eviti fughe verso modelli di «regionalismo duale» di tipo competitivo.

La differenziazione deve, infatti, trovare una giustificazione sulla base del principio di sussidiarietà che opera attraverso un giudizio di adeguatezza, escludendo un modello astratto di attribuzione delle funzioni e richiedendo, pertanto, che sia scelto, per ogni specifica funzione, il livello territoriale più adeguato.

Secondo la Corte, la deroga alla ordinaria ripartizione delle funzioni va giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto in cui avviene la devoluzione, in modo da evidenziare i vantaggi della soluzione prescelta.

L'iniziativa della Regione e l'intesa devono, pertanto, essere precedute da un'istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico, che preveda espressamente un coinvolgimento degli enti locali, attraverso le forme di raccordo istituzionale previste negli ordinamenti regionali.

Il coinvolgimento degli enti locali nei processi di autonomia differenziata

Ciò premesso, quanto ai profili procedurali, dalle relazioni illustrative degli schemi di intesa in esame emerge che le medesime sono il risultato di iniziative risalenti al 2017 e al 2018.

Si pone pertanto un primo tema connesso all'attualità dell'iniziativa regionale che ha delle ripercussioni anche sul doveroso coinvolgimento degli enti locali e sulla corretta e conforme alla disciplina costituzionale espressione del parere in questa sede.

In primis occorre evidenziare che, fatta eccezione per lo schema di intesa della Regione Liguria sul quale è riportato il parere favorevole espresso dal CAL sull'iniziativa precedente il 7 febbraio 20219, non si ha purtroppo evidenza nella documentazione in esame delle modalità del coinvolgimento degli enti locali, pur trattandosi di una condizione prevista dallo stesso art. 116 c. 3 Cost., richiamata dall'articolo 2 comma 1 della Legge 86/2024, e come tale condizionante la legittimità dell'iter di adozione degli atti in esame.

In ogni caso, anche ove tale coinvolgimento sia stato a suo tempo realizzato, circostanza allo stato non rinvenibile, bisogna che risulti che il "sentito" sia stato appositamente oggetto della proposta di intesa in esame e dei relativi contenuti.

Sulla base di queste premesse ANCI e UPI hanno presentato un documento in sede tecnica nel quale si è chiesto al Governo di conoscere e dare evidenza ai passaggi e agli atti di che provino l'effettivo coinvolgimento degli enti locali interessati nell'avvio dei processi di autonomia differenziata.

In sede tecnica gli uffici del DAR hanno ribadito che la legge 26 giugno 2024, n. 86, recante *"Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"*, all'articolo 11, fa salvi *"gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge"* che saranno comunque esaminati secondo le pertinenti disposizioni della stessa legge.

Allo stesso tempo, in sede tecnica, è stata data evidenza alle diverse interlocuzioni che ci sono state tra le Regioni interessate e gli enti locali nell'avvio dei processi di autonomia differenziata.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Conclusioni

Sulla base di queste premesse, **l'UPI esprime parere favorevole sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, aventi ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, e dell'articolo 2, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", nonché nella materia "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica" richiedendo che essi siano integrati con la documentazione confronto intercorso tra le Regioni e gli enti locali.**

Resta in ogni caso ferma l'esigenza che sulle intese definitive perfezionate tra il Governo e le Regioni in materia di autonomia differenziata ci sia un coinvolgimento effettivo degli enti locali interessati.

direttamente dai cittadini, sulla capacità programmatica nazionale e sugli equilibri territoriali del sistema sanitario;

alla garanzia che le ulteriori forme di autonomia non determinino fenomeni di competizione tra Regioni nell'attrazione di personale, nell'utilizzo delle tariffe, negli investimenti sanitari o nell'accesso alle prestazioni;

all'istituzione di un sistema permanente di monitoraggio con obbligo di relazione annuale alle Camere e con la previsione di meccanismi di sospensione, revisione o revoca delle intese qualora emerga un peggioramento dei livelli essenziali di assistenza, un incremento delle disuguaglianze territoriali o un indebolimento dell'unità del Servizio sanitario nazionale.

DOCUMENTO

Risoluzione, approvata dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50 del Regolamento, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 giugno 2024, n. 86, a conclusione dell'esame dello schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa" (Documento CCXLVII, n. 3), nonché dello schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica" (Documento CCXLVII, n. 4) (Doc. XXIV, n. 46)

TESTO DELLA RISOLUZIONE

Approvata

La Commissione,

esaminati, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 50 del Regolamento, nonché dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 giugno 2024, n. 86, lo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » (Doc. CCXLVII, n. 3), nonché lo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della

Costituzione, nella materia « tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica » (*Doc. CCXLVII n. 4*),

preso atto della relazione sulla sussidiarietà allegata agli schemi di intesa e del parere reso dalla Conferenza Unificata,

considerata la relazione integrativa del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sugli schemi di intesa preliminare, relativa alla consultazione degli enti territoriali della Regione Lombardia,

udito, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024, nella seduta del 26 maggio 2026, congiuntamente con la I Commissione della Camera dei deputati, il Presidente della Giunta regionale della Lombardia,

valutato positivamente il contenuto degli schemi di intesa in esame,

impegna il Governo:

a) a proseguire nel percorso di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione Lombardia nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa », nonché nella materia « tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica », nel rispetto della procedura delineata dall'articolo 2 della legge n. 86 del 2024;

b) sul modello dell'articolo 12 dello schema di intesa per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa », ad integrare l'articolo 5 dello schema di intesa in materia di « tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica », con il richiamo espresso dell'articolo 8 della legge n. 86 del 2024, così da ribadire l'obbligo, per la Commissione paritetica, di fornire alle Camere, nonché alla Conferenza unificata, adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni previste dall'intesa;

c) ad integrare le premesse degli schemi di intesa, al fine di fare emergere esplicitamente le forme di consultazione degli enti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, e i successivi meccanismi di coinvolgimento realizzati dalla Regione Lombardia nel corso dei negoziati;

d) ad integrare le premesse degli schemi di intesa, nonché l'articolo 1 dello schema di intesa in materia di « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa », con il riferimento all'articolo 120 della Costituzione, che legittima il Governo a sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e, in particolare, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i

diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali delle amministrazioni locali;

e) a procedere all'individuazione, ove esistenti, delle disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia nel territorio regionale, ai fini dell'inserimento in apposito allegato allo schema di intesa definitiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024;

f) sulla base dell'esperienza istruttoria maturata con riferimento agli schemi di intesa preliminare e tenendo conto delle *best practice* europee, ad avviare una riflessione più ampia circa gli strumenti istruttori di verifica dell'adeguatezza del livello territoriale cui è attribuita la funzione, anche valutando eventuali modifiche della disciplina attuale che regola l'Analisi di impatto della regolazione (AIR);

g) a proseguire nel percorso di completamento del federalismo fiscale, attraverso la fiscalizzazione dei trasferimenti statali nelle materie di competenza regionale e l'istituzione del fondo perequativo previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 86 del 2024.

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) SULLO SCHEMA DI INTESA PRELIMINARE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGIONE LOMBARDIA PER L'ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELLE MATERIE « PROTEZIONE CIVILE », « PROFESSIONI » E « PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA » DOC. CCXLVII, N. 3 E SULLO SCHEMA DI INTESA PRELIMINARE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGIONE LOMBARDIA PER L'ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELLE MATERIE « TUTELA DELLA SALUTE — COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA » DOC. CCXLVII, N. 4. (DOC. XVI, N. 7)

Doc. XVI, n. 7 – Risoluzioni

La Camera,

1) esaminato e discusso lo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » (Doc. CCXLVII, n. 3), nonché lo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia « tutela della salute — coordinamento della finanza pubblica » (Doc. CCXLVII, n. 4);

2) preso atto della relazione sulla sussidiarietà allegata agli schemi di intesa e del parere reso dalla Conferenza Unificata;

3) considerata la relazione integrativa del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sugli schemi di intesa preliminare, relativa alla consultazione degli enti territoriali della Regione Lombardia;

4) udito, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024, nella seduta del 26 maggio 2026, congiuntamente con la 1a Commissione del Senato, il Presidente della Giunta regionale della Lombardia;

5) valutato positivamente il contenuto degli schemi di intesa in esame;

6) ritenuta la scelta metodologica di concentrare l'esame parlamentare per regione e adottare quattro distinti atti di indirizzo la più idonea a consentire alla Camera dei deputati di esprimere una valutazione complessiva delle funzioni attribuite a ciascuna Regione relative sia a materia LEP sia a materie non LEP,

impegna il Governo:

1) a proseguire il negoziato con la Regione Lombardia per l'attribuzione di

ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa », nonché nella materia « tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica », nel rispetto della procedura delineata dall'articolo 2 della legge n. 86 del 2024, adottando come schemi di intesa definitivi i testi degli schemi di intesa preliminare trasmessi alle Camere (Doc. CCXLVII, n. 3 e Doc. CCXLVII, n. 4), e provvedendo, in tale sede, a:

a) integrare le premesse degli schemi di intesa, al fine di fare emergere in modo esplicito le forme di consultazione degli enti locali svolte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, nonché i successivi meccanismi di coinvolgimento dei medesimi enti realizzati dalla Regione Lombardia nel corso dei negoziati;

b) integrare le premesse degli schemi di intesa, nonché l'articolo 1 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 3, con il riferimento anche all'articolo 120 della Costituzione;

c) specificare, anche con riferimento allo schema di intesa preliminare di cui al Doc. CCXLVII, n. 3, all'articolo 14, comma 2, che alla scadenza del termine di durata l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, ferme restando le condizioni richieste dal medesimo schema di intesa preliminare;

d) individuare in apposito allegato, per entrambi gli schemi di intesa, in linea con quanto indicato nelle rispettive relazioni illustrative, le eventuali disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024;

e) integrare l'articolo 5 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 4 con un espresso richiamo all'articolo 8 della legge n. 86 del 2024, in analogia con quanto previsto dall'articolo 12 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 3, al fine

di ribadire, anche con riferimento all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nella materia « tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica », l'obbligo, per la Commissione paritetica, di fornire alle Camere, nonché alla Conferenza unificata, adeguata informativa sugli esiti della valutazione degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni attribuite dall'intesa;

2) ad avviare, sulla base dell'esperienza istruttoria maturata con riferimento agli schemi di intesa preliminare e tenendo conto delle best practice europee, una riflessione più ampia circa gli strumenti istruttori di verifica dell'adeguatezza del livello territoriale cui è attribuita una funzione, anche valutando eventuali modifiche della disciplina vigente che regola l'Analisi di impatto della regolazione (AIR);

3) a proseguire nel percorso di completamento del federalismo fiscale, attraverso la fiscalizzazione dei trasferimenti statali nelle materie di competenza regionale e l'istituzione del fondo perequativo previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 86 del 2024;

4) a confermare l'impostazione metodologica seguita dal Parlamento, predisponendo un singolo disegno di legge per la Regione Lombardia, di approvazione delle intese nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa », nonché nella materia « tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica »;

5) a corredare il medesimo disegno di legge di due distinti allegati, relativi rispettivamente alle intese in materia di « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa », nonché in materia di « tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica », valorizzando in tal modo la specificità di tale ultima materia, che, incidendo su diritti

civili e sociali, sulla base dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, ha costituito oggetto di un distinto negoziato.

(6-00269) « Iezzi, Urzì, Paolo Emilio Russo, Alessandro Colucci ».



Presidenza del Consiglio dei ministri

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Gentile Presidente

con la riunione del 30 luglio 2026, si è concluso positivamente l'ulteriore negoziato svoltosi dopo l'espressione dei pareri della Conferenza unificata e l'approvazione di atti di indirizzo da parte delle Camere, tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, concernente gli schemi di intesa per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", nonché nella materia "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica".

Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge n. 86 del 2024, Le trasmetto, in allegato, i due schemi di intesa definitivi relativi alla Regione Lombardia, affinché la Regione medesima possa procedere all'approvazione secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali.

Le sarò grato se vorrà tenermi aggiornato sull'ulteriore seguito da parte della Regione Lombardia.

Colgo l'occasione per inviarLe i più cordiali saluti.

Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Attilio FONTANA

Presidente della Regione Lombardia

presidenza@pec.regione.lombardia.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri



**Regione
Lombardia**

Schema di intesa definitivo tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia, avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa"

VISTI:

- l'articolo 5 della Costituzione, il quale dispone che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, informando "i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento";
- l'articolo 114 della Costituzione, a norma del quale "la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato" e le Regioni, al pari degli altri enti territoriali, "sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione";
- l'articolo 117 della Costituzione, che definisce i principi cui la legislazione statale e regionale devono ispirarsi, ripartendo le rispettive competenze legislative, secondo quanto stabilito dalla Costituzione;
- l'articolo 118 della Costituzione, il quale, in materia di ripartizione delle competenze amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, richiama i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che il legislatore statale e i legislatori regionali sono tenuti a rispettare nell'attribuzione delle funzioni amministrative ai livelli territoriali di governo richiamati nell'articolo 114 della Costituzione quali elementi costitutivi della Repubblica;
- l'articolo 119 della Costituzione, che riconosce l'autonomia finanziaria dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento europeo, stabilendo inoltre che le risorse derivanti dalle fonti di finanziamento ivi indicate devono consentire a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite;
- l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, che attribuisce al Governo il potere di sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa

comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali;

VISTO l'articolo 3 della Costituzione;

VISTO, altresì, l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che riconosce la possibilità di attribuire alle Regioni a statuto ordinario ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), precisando in proposito che:

- l'iniziativa del procedimento per l'attribuzione delle anzidette ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia spetta alla Regione interessata e su di essa devono essere sentiti gli enti locali;
- tale attribuzione avviene con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base dell'intesa tra lo Stato e la Regione;

VISTI l'articolo 5, par. 3, del Trattato sull'Unione europea, nonché il Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, che, nel delineare la sussidiarietà quale principio fondamentale dello spazio costituzionale europeo, mirano a garantire che le decisioni siano adottate al livello territoriale che sia il più vicino possibile al cittadino;

VISTA la legge 30 dicembre 1989, n. 439, che ha autorizzato la ratifica e dato esecuzione alla Convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, dagli Stati membri del Consiglio d'Europa;

CONSIDERATO il quarto rapporto di monitoraggio dell'applicazione della Carta, adottato nel corso della 46^a sessione del Congresso dei poteri regionali e locali del Consiglio d'Europa, svolta il 26-28 marzo 2024, nel quale il Congresso prende atto con soddisfazione dell'introduzione del concetto di "autonomia differenziata", notando anche come il medesimo concetto possa essere di interesse anche per altri Paesi;

CONSIDERATA, inoltre, la legge 26 giugno 2024, n. 86, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione", la quale definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione;

RILEVATO, in particolare, che, nell'ambito delle materie individuate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, la legge n. 86 del 2024, ai fini dell'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, opera una distinzione tra materie per le quali occorre preliminarmente procedere all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e materie che, per contro, non sono riferibili a LEP;

CONSIDERATO che l'articolo 3 della medesima legge n. 86 del 2024 individua le materie nelle quali sono determinati i LEP;

TENUTO CONTO che, successivamente alla entrata in vigore della legge n. 86 del 2024, in data 25 luglio 2024, il Presidente della Regione Lombardia, con comunicazione indirizzata al Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso gli atti di iniziativa volti a riprendere il procedimento già avviato nel 2017 per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché della medesima legge di attuazione;

CONSIDERATO, difatti, che:

- tale richiesta fa seguito al percorso intrapreso dalla Regione Lombardia, allorquando, all'esito del referendum consultivo regionale svoltosi in data 22 ottobre 2017, il Consiglio regionale della Lombardia, in applicazione dell'articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto della Lombardia, ha approvato, con deliberazione n. X/1645 del 7 novembre 2017, la "Risoluzione n. 97" per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con riferimento a tutte le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- in ordine a tale Risoluzione, il Consiglio delle autonomie locali (CAL) della Lombardia ha espresso parere favorevole con delibera del 29 novembre 2017;
- in data 28 febbraio 2018, il Governo e la Regione Lombardia, nel rispetto del principio di leale collaborazione, hanno sottoscritto un accordo preliminare all'intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con cui, stante la fase conclusiva delle rispettive legislature, hanno concordato di avviare il negoziato su un numero circoscritto di materie;
- le trattative così avviate sono proseguite nel corso del 2019, come risulta dalla ulteriore documentazione allegata dal Presidente della Regione Lombardia alla nota del 25 luglio 2024, senza tuttavia addivenire alla sottoscrizione della prevista intesa;

RILEVATO che con la nota del 25 luglio 2024 del Presidente della Regione Lombardia:

- è stata manifestata la volontà di riprendere i negoziati nel rispetto delle previsioni di cui alla legge n. 86 del 2024, partendo quindi dall'attribuzione di quelle materie per cui non è necessaria la previa individuazione dei LEP;
- a tal fine, sono stati trasmessi sia la risoluzione del Consiglio regionale n. 97/2017 che l'accordo preliminare del 28 febbraio 2018, oltre alla corrispondenza intercorsa nel 2019 tra il Presidente della Regione pro-tempore e l'allora Ministro per gli affari regionali e le autonomie nonché le schede relative a ciascuna delle materie oggetto di richiesta;
- nel dettaglio, sono state oggetto di richiesta innanzitutto le seguenti otto materie cd. non-LEP: commercio con l'estero; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; previdenza complementare e integrativa; professioni; protezione civile; rapporti internazionali e con l'UE; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
- è stata in ogni caso sottolineata la possibilità di successive integrazioni in ordine alle materie richieste, restando impregiudicato l'interesse della Regione Lombardia a richiedere l'attribuzione di maggiori competenze e funzioni anche sulle altre materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, a cominciare da quelle che erano state oggetto dell'accordo preliminare del 2018;

- in data 31 ottobre 2024, a supporto dell'istanza di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia avanzata dalla Regione Lombardia, è stata trasmessa un'ulteriore nota, con relativi allegati, concernente il quadro finanziario della medesima Regione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 26 giugno 2024, n. 86, di cui si è tenuto conto nello svolgimento dei negoziati;

CONSIDERATO che, in data 1° luglio 2024, 8 luglio 2024 e 10 luglio 2024, analoghe richieste finalizzate all'avvio del negoziato per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della legge n.86 del 2024, sono state trasmesse rispettivamente dalle Regioni Veneto, Liguria e Piemonte;

TENUTO CONTO che:

- in data 26 luglio 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ritenendo gli atti di iniziativa regionali ricevuti compatibili con quanto previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché dalla legge n. 86 del 2024, ha provveduto a darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, trasmettendoli al contempo ai Ministri competenti per materia e al Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione delle loro valutazioni;
- nella medesima data del 26 luglio 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha informato il Consiglio dei ministri delle richieste di avvio dei negoziati pervenute dalle anzidette Regioni;
- in data 12 settembre 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha reso analoga informativa alla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024;
- in data 24 settembre 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una nota al fine di informare le medesime Camere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, quinto periodo, della legge n. 86 del 2024, circa gli atti di iniziativa trasmessi dalle predette Regioni;
- in data 3 ottobre 2024, è stata convocata la prima riunione congiunta tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e i rappresentanti delle quattro Regioni richiedenti dedicata alla definizione delle modalità organizzative per l'avvio dei negoziati a seguito degli atti di iniziativa trasmessi;
- all'esito della predetta riunione, è stato concordato di procedere alla costituzione di un tavolo congiunto di lavoro, al cui interno coinvolgere anche i rappresentanti delle amministrazioni statali competenti, partendo dalle materie oggetto di comune richiesta da parte di tutte e quattro le Regioni;
- in data 11 novembre 2024 è stato, quindi, convocato il predetto tavolo congiunto di lavoro allo scopo di avviare il negoziato relativo all'attribuzione alle anzidette quattro Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nell'ambito della materia "protezione civile" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

DATO ATTO che:

- è intervenuta la sentenza n. 192 del 2024, con cui la Corte costituzionale ha in parte accolto e in parte respinto o dichiarato inammissibili i ricorsi promossi in via principale dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania avverso la legge n. 86 del 2024;

- con tale pronuncia, la Corte costituzionale, ferma restando la distinzione tra materie LEP e non-LEP, ha tra l'altro precisato che il trasferimento previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione deve riguardare specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, che si collocano all'interno delle materie individuate dalla norma costituzionale, nonché basarsi su una ragionevole giustificazione, espressione di un'ideale istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà, il cui rispetto dovrà essere dimostrato da ciascuna Regione;
- la sentenza, pertanto, non ha prodotto effetti ostativi al proseguimento dei negoziati già avviati con le quattro Regioni richiedenti con riguardo alle funzioni relative alle materie non-LEP ovvero per le quali i LEP siano già stati determinati;
- in data 9 dicembre 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha reso al Consiglio dei ministri un'informativa sul seguito della sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, nel corso della quale ha sottolineato che la stessa non preclude il proseguimento dei negoziati già avviati;
- alla luce di tali conclusioni, in data 24 gennaio 2025, nell'ottica della ripresa dei negoziati già avviati, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso alle quattro Regioni richiedenti una nota con cui ha chiesto di integrare la documentazione già trasmessa a corredo di ciascun atto di iniziativa al fine di dimostrare che essa sia giustificata alla luce del principio di sussidiarietà, allegando a questo fine un apposito modello di griglia di valutazione;
- in data 11 febbraio 2025 sono, dunque, riprese le attività del predetto tavolo congiunto di lavoro avviate in data 11 novembre 2024, al fine di procedere con le trattative per l'attribuzione alle anzidette quattro Regioni richiedenti di specifiche funzioni nell'ambito della materia "protezione civile" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
 - nelle date 5 giugno 2025 e 25 giugno 2025 sono stati altresì avviati, attraverso la convocazione di appositi tavoli congiunti di lavoro, i negoziati volti all'attribuzione alle anzidette quattro Regioni richiedenti di specifiche funzioni, rispettivamente, nell'ambito delle materie "professioni" e "previdenza complementare e integrativa" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- nel corso di successive interlocuzioni, la Regione Lombardia ha altresì rappresentato la volontà di integrare i negoziati già intrapresi con riguardo alla richiesta di attribuzione di specifiche funzioni nell'ambito della materia "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica";

RILEVATO, inoltre, che, in data 9 ottobre 2025, la Regione Lombardia ha integrato la documentazione già trasmessa al fine di dimostrare la giustificazione delle richieste alla luce del principio di sussidiarietà

CONSIDERATO che il Governo e la Regione Lombardia hanno convenuto, nelle more della conclusione dei negoziati, di attribuire rilevanza al percorso intrapreso, in ossequio al principio di leale collaborazione, attraverso la stipula di un accordo preliminare finalizzato a guidare il completamento dei negoziati nel solco tracciato dalle disposizioni di cui alla legge n. 86 del 2024, nell'osservanza di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2024;

CONSIDERATO che, in data 18 novembre 2025, si è quindi proceduto alla sottoscrizione dell'accordo preliminare tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie - a tal fine autorizzato con delega dal Presidente del Consiglio dei ministri - e la Regione Lombardia, quale primo passo lungo il percorso di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 86 del 2024 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, con riguardo a funzioni concernenti materie non attinenti a LEP o a LEP già fissati dalla legislazione vigente e specificamente "protezione civile", "professioni", "previdenza complementare e integrativa", nonché "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica";

CONSIDERATO altresì che, nell'accordo preliminare, il Governo e la Regione Lombardia hanno convenuto sul fatto che, in relazione alle funzioni oggetto di richiesta di trasferimento da parte della Regione, l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia non comporta in ogni caso la riduzione delle funzioni già ad essa assegnate ed esercitate nell'ambito delle medesime materie, di cui viene assicurato il mantenimento;

TENUTO CONTO che il suddetto accordo preliminare ha impegnato il Governo e la Regione Lombardia a concludere i negoziati già avviati ai fini dell'intesa, con riguardo a funzioni concernenti le materie "protezione civile", "professioni", "previdenza complementare e integrativa", nonché "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica", nel rispetto della Costituzione, della legge n. 86 del 2024 e della sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, secondo il principio di leale collaborazione, cardine fondamentale delle relazioni tra istituzioni che, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, sono enti costitutivi della Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile;

CONSIDERATO altresì che, sulla base dell'accordo preliminare, il Governo e la Regione Lombardia hanno convenuto che l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia con riguardo a funzioni relative alle materie "protezione civile", "professioni", "previdenza complementare e integrativa", nonché "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica" corrispondesse a specificità proprie della Regione richiedente e immediatamente funzionali alla sua crescita e sviluppo, oltre che a soddisfare il principio di sussidiarietà;

RILEVATO che il predetto accordo preliminare ha sancito che i negoziati avviati per il trasferimento delle funzioni nelle materie oggetto dell'accordo preliminare dovessero essere conclusi, nel rispetto delle procedure previste dall'ordinamento regionale, entro il 31 dicembre 2025, al fine della predisposizione dello schema di intesa preliminare da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri secondo quanto previsto dalla legge n. 86 del 2024 e in conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024;

RILEVATO, inoltre, che:

- anche con la ripresa del negoziato, è stato garantito il coinvolgimento degli enti locali attraverso il c.d. "Patto per lo sviluppo", sede di confronto con le parti economiche, sociali e territoriali in cui siedono, tra gli altri, ANCI Lombardia, Unione delle province lombarde e CAL;
- nell'ambito del predetto "Patto per lo sviluppo", la Regione Lombardia ha svolto, tra luglio 2024 e febbraio 2026, dodici incontri sul tema dell'autonomia differenziata, in cui

sono state affrontate le specifiche istanze regionali sulle materie oggetto dello schema di intesa preliminare;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 3, della legge n. 86 del 2024 prevede che lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sia approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, aggiungendo che alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata;

RILEVATO che l'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024 prevede che lo schema di intesa preliminare sia immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata per l'espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, aggiungendo che, dopo l'espressione del predetto parere e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare sia immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata;

CONSIDERATO che i successivi commi del medesimo articolo 2 della legge n. 86 del 2024 disciplinano la procedura di predisposizione dello schema di intesa definitivo, nonché la deliberazione e la presentazione in Parlamento del disegno di legge cui è allegata l'intesa;

RILEVATO che lo schema di intesa preliminare - predisposto al termine dei negoziati con la Regione Lombardia – concerneva l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa";

CONSIDERATO che resta impregiudicato ogni ulteriore negoziato su ulteriori funzioni relative alle medesime materie;

CONSIDERATO che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 18 febbraio 2026, ha approvato, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, lo schema di intesa preliminare;

PRECISATO che, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri dello schema di intesa preliminare, la Regione Lombardia ha nuovamente convocato i componenti del citato "Patto per lo sviluppo", in occasione di una riunione della relativa Segreteria tecnica, tenutasi il 26 febbraio 2026, durante la quale i rappresentanti regionali hanno sottolineato che lo schema di intesa preliminare tiene conto anche del rilevante contributo fornito dai tavoli tematici attivati ai fini della definizione delle posizioni regionali;

VISTO il parere della Conferenza unificata del 2 aprile 2026 (rep. atti n. 38/CU), reso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024, sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa";

VISTA la risoluzione approvata dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 luglio 2026 a conclusione dell'esame dello schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione

civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”, nonché dello schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia “tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica” (Doc. XXIV n. 46);

VISTA la risoluzione approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 2026 a conclusione dell’esame dello schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”, nonché dello schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia “tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica” (Doc. XVI, n. 7);

CONSIDERATI gli esiti dell’ulteriore negoziato tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia, a conclusione dei quali lo schema di intesa definitivo è stato trasmesso alla Regione Lombardia in data 30 luglio 2026, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge n. 86 del 2024;

VISTA la delibera della Regione Lombardia / del Consiglio regionale del, con cui è stato approvato lo schema di intesa definitivo, su cui si è altresì espresso il CAL con parere del, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge n. 86 del 2024;

CONSIDERATO che il Consiglio dei ministri, nella riunione del, ha approvato, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge n. 86 del 2024, il presente schema di intesa definitivo;

Il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia

CONVENGONO

sul seguente schema di intesa definitivo:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto e contenuto)

1. La presente intesa ha ad oggetto l’attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della legge 26 giugno 2024, n. 86, nel rispetto dei principi posti dagli articoli 3, 5, 81, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e del principio di leale

collaborazione, posto a fondamento delle relazioni tra enti che, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, compongono la Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile.

2. Il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde all'attribuzione alla Regione Lombardia di specifiche funzioni concernenti le materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

TITOLO II - ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI

CAPO I - PROTEZIONE CIVILE

Art. 2 (Ordinanze regionali di protezione civile)

1. Fermo restando il potere di ordinanza della Regione di provvedere ai sensi dell'articolo 25, comma 11, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (di seguito anche: "codice della protezione civile"), per gli eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del medesimo codice che interessano esclusivamente il territorio regionale, il Presidente della Regione, nei limiti previsti dal presente articolo, può emanare ordinanze in deroga alle disposizioni normative statali vigenti, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea nonché delle disposizioni del codice della protezione civile. Rimane fermo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli da 3 a 6.
2. Le deroghe alla disciplina statale ai sensi del comma 1, in ogni caso, sono previste per un tempo limitato, non superiore alla durata dello stato di emergenza e, comunque, non superiore a due anni dalla deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice della protezione civile.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 hanno efficacia limitatamente al territorio regionale, sono specificamente motivate, indicano espressamente le disposizioni normative che intendono derogare e sono emanate acquisita la previa autorizzazione statale. A tali fini, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per la protezione civile ove nominata, formulata su richiesta del Presidente della Regione, può autorizzare l'emanazione delle ordinanze di protezione civile in deroga alla disciplina statale ai sensi del presente articolo, stabilendo la durata e l'ampiezza della deroga, in ogni caso nei limiti delle misure proposte dalla Regione e avuto riguardo alla natura e alla qualità degli eventi. Le ordinanze adottate in deroga alle disposizioni legislative statali sono tempestivamente trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità politica delegata per la protezione civile, ove nominata. Rimane salvo il

potere del Consiglio dei ministri di revocare l'autorizzazione di cui al secondo periodo ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, il Presidente della Regione può, senza indugio, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, emanare le ordinanze di protezione civile in deroga alla disciplina statale ai sensi del presente articolo. Le ordinanze di cui al precedente periodo sono adottate nei limiti delle risorse di cui al comma 5, terzo periodo, e sono trasmesse lo stesso giorno di emanazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità politica delegata per la protezione civile, ove nominata, e da questi sono immediatamente sottoposte all'approvazione al Consiglio dei ministri, allo scopo convocato nella prima data utile e, comunque, di regola non oltre otto giorni dalla ricezione dell'ordinanza. In caso di mancata approvazione ai sensi del presente comma, a far data dalla deliberazione negativa del Consiglio dei ministri, l'ordinanza regionale cessa di produrre ulteriori effetti giuridici. Rimane fermo il potere del Consiglio dei ministri, in caso di approvazione, di stabilire, per l'avvenire, la durata e l'ampiezza della deroga, in ogni caso nei limiti delle misure adottate dalla Regione e avuto riguardo alla natura e alla qualità degli eventi. Restano efficaci gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle ordinanze regionali non approvate o approvate con limitazioni ai sensi del presente comma.
5. Al fine di rendere più agevole l'erogazione delle risorse necessarie all'attuazione delle misure e degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza, le ordinanze emanate ai sensi del comma 1 possono autorizzare l'apertura di contabilità speciali presso la tesoreria dello Stato. La Regione si impegna a predisporre cronoprogrammi, da aggiornare mensilmente e da trasmettere alla Commissione paritetica di cui all'articolo 11, dell'utilizzo delle risorse di cui alle contabilità speciali di cui al primo periodo. Le ordinanze sono adottate nei limiti della quota parte del fondo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, come integrato dall'articolo 1, comma 631, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, di spettanza della Regione e allo scopo destinata, nonché nei limiti delle risorse regionali allo scopo destinate. La contabilità speciale può essere mantenuta per un periodo massimo di 48 mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 27 del codice della protezione civile, ivi compresa la disciplina dei relativi controlli, inclusi quelli svolti dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Corte dei conti.
6. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile sono disciplinati i tempi e le procedure istruttorie propedeutiche alla deliberazione di autorizzazione o approvazione di cui ai commi 3 e 4 e i relativi adempimenti di competenza del Presidente della Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione.
7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile, di concerto con i Ministri interessati, acquisita l'intesa della Regione e consultando preventivamente le componenti e strutture operative nazionali interessate, possono

essere adottate linee guida non vincolanti, finalizzate all'individuazione delle disposizioni statali di prassi derogabili in regime di emergenza ai sensi del presente articolo.

Art. 3 (Ruolo del Presidente della Regione nella gestione delle emergenze di rilievo nazionale)

1. Per gli eventi calamitosi di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del codice della protezione civile, che interessano esclusivamente il territorio della Regione, il commissario delegato di cui all'articolo 25, comma 7, del medesimo codice è individuato nel Presidente della Regione ovvero, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in altra persona dal medesimo Presidente indicata. Non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4 (Attribuzione di funzioni)

1. È attribuita alla Regione potestà normativa e amministrativa in materia di "Protezione civile", con riferimento all'esercizio delle funzioni:
 - a) di reclutamento, con possibilità di attivare, nell'ambito della quota del fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n.118, di spettanza della Regione, procedure d'urgenza per l'assunzione a tempo determinato di personale regionale addetto alle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del codice di protezione civile, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in caso di necessità e urgenza. La facoltà di attivare le procedure d'urgenza ai sensi e con le modalità del primo periodo della presente lettera si applica anche per il personale delle province e della città metropolitana, ai fini del reclutamento del relativo personale addetto alle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del codice della protezione civile;
 - b) per la valorizzazione della specificità del personale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del codice della protezione civile, anche attraverso l'istituzione, ove non già presenti, nell'ambito del comparto funzioni locali, per la specifica professionalità, di apposite sezioni contrattuali relative al personale assegnato, nel rispetto delle procedure di contrattazione collettiva, ferme rimanendo le materie dell'ordine pubblico, della sicurezza e del soccorso pubblico di competenza statale;

- c) di formazione degli operatori di protezione civile, con riferimento alla determinazione ed al riconoscimento dei percorsi formativi ad esclusione delle materie concernenti la prevenzione e la lotta attiva agli incendi nonché le relative attività di soccorso, all'individuazione e al riconoscimento degli enti erogatori, ai sistemi di credito e all'individuazione dei docenti. La Regione esercita questa funzione nel rispetto degli indirizzi previsti con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente intesa.
2. All'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 5 (Veicoli e conducenti)

1. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 11-bis dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano anche ai veicoli ed ai conducenti della Protezione civile della Regione Lombardia.
2. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 138 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 è subordinata alla definizione di specifici parametri di equipollenza alle disposizioni unionali armonizzate delle patenti rilasciate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 138, individuati mediante apposito protocollo di intesa tra la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione. L'applicazione del suddetto comma 11 è altresì subordinata all'obbligo di comunicazione dei dati completi dei veicoli immatricolati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 138, secondo modalità definite con apposito provvedimento della medesima Direzione generale per la motorizzazione.
3. All'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 6 (Disposizione transitoria)

1. Qualora la deroga alle disposizioni statali di cui all'articolo 2 riguardi funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, rimane ferma la necessità di determinare previamente i relativi livelli essenziali delle prestazioni.

CAPO II - PROFESSIONI

Art. 7 (Disciplina di professioni di rilievo regionale)

1. In attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione

- europea, sono attribuite alla Regione Lombardia funzioni normative e amministrative volte a disciplinare professioni di rilievo regionale.
2. Sono escluse dall'attribuzione di cui al comma 1 le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, le professioni sanitarie e relative attività tipiche.
 3. Ai fini della presente intesa per professione di rilievo regionale si intende l'attività economica che presenta, congiuntamente, i seguenti requisiti:
 - a) è diretta alla prestazione di servizi a favore di terzi nel territorio della Regione;
 - b) è esercitata abitualmente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo;
 - c) riguarda attività che presentano un nesso diretto ed evidente con le caratteristiche peculiari del territorio della Regione, o di parti di esso, e della relativa economia, e che richiedono, rispetto all'attività comunemente svolta sul territorio nazionale, abilità, conoscenze e competenze ulteriori acquisibili attraverso l'esperienza e la formazione specialistica su base locale.
 4. L'esercizio delle professioni di cui al comma 3 è subordinato all'iscrizione in apposito elenco. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, lettera b), n.1, l'iscrizione abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della Regione.
 5. Fermo restando il rispetto del decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, la Regione, nell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, non può:
 - a) subordinare l'esercizio della professione regionale a requisiti soggettivi che discriminano in base alla provenienza territoriale o al luogo di residenza;
 - b) vietare, impedire o, comunque, rendere più gravoso per i cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, in possesso della qualifica per lo svolgimento della professione regionale o di una professione ad essa affine, in conformità alla normativa nazionale, di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera:
 - i) l'esercizio di dette professioni su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
 - ii) l'esercizio in maniera stabile di dette professioni, fermo restando l'obbligo di iscrizione nell'elenco di cui al comma 4 in caso di svolgimento della professione regionale;
 - c) in ogni caso avere ad oggetto lo svolgimento di attività che connotino una professione già regolata da legge dello Stato.
 6. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 4, da parte dei soggetti che esercitano in maniera stabile nel territorio di un'altra regione la professione regionale disciplinata ai sensi del comma 1 ovvero una professione ad essa affine, in conformità alla normativa statale o regionale, la Regione provvede all'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), mediante acquisizione, al momento della richiesta di iscrizione, di una dichiarazione rilasciata dall'interessato ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando l'obbligo di controllo della dichiarazione presentata secondo le modalità previste dagli articoli 43 e 71

del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al primo periodo, è comunque consentita l'iscrizione nell'elenco istituito ai sensi del comma 4, fermo restando l'obbligo del richiedente di acquisire l'esperienza e la formazione specialistica su base locale secondo le modalità definite dalla Regione nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza.

Art. 8 (Riconoscimento delle qualifiche professionali)

1. Ai fini dell'esercizio in maniera stabile da parte dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), alinea, delle professioni regionali istituite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, la Regione provvede, in qualità di autorità competente ai sensi del titolo II e del titolo III, capo II e capo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al riconoscimento delle qualifiche possedute da detti soggetti, previa eventuale integrazione della formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007, consistente, a scelta del richiedente, nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana o, in alternativa, nel compimento di un tirocinio di adattamento.
2. La Regione Lombardia, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 e per le attività di cui al titolo III, capo III, del medesimo decreto legislativo, è autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea, in uno Stato dello Spazio economico europeo, in Svizzera ovvero, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in Paesi terzi.

Art. 9 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'esercizio delle funzioni di cui al presente Capo si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

CAPO III - PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA.

Art. 10 (Previdenza complementare e integrativa)

1. Fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con particolare riguardo alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/2341 del 14 dicembre 2016, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e alle competenze in materia di vigilanza ivi previste, la Regione Lombardia:
 - a) promuove, nel rispetto dei contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, forme di previdenza complementare e integrativa su base

regionale anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con fondi pensione già esistenti;

- b) disciplina esclusivamente il funzionamento operativo e organizzativo delle forme di previdenza complementare e integrativa ad ambito regionale.
2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, con riferimento al personale dipendente dalla Regione, dagli enti pubblici regionali, dagli enti locali del territorio regionale e dal Sistema sanitario regionale, spetta alla Regione medesima la rappresentanza negoziale per la stipula dei contratti o accordi collettivi volti all'adesione ai fondi pensione a livello regionale.

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 11 (Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali)

1. Con riguardo all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia concernenti la "protezione civile", le "professioni" e la "previdenza complementare e integrativa", è istituita una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, composta, per lo Stato, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, da un rappresentante ciascuno del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e, per la Regione Lombardia, da nove rappresentanti regionali, oltre che da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI).
2. Ai componenti della Commissione paritetica non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Al funzionamento della Commissione paritetica si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 12 (Verifiche e monitoraggio)

1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 11 provvede annualmente alle verifiche previste dall'articolo 8 della legge n. 86 del 2024.

Art. 13 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente intesa e all'esercizio delle relative funzioni attribuite si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 (Durata)

1. La presente intesa ha una durata di dieci anni.
2. Alla scadenza del termine di durata, l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, ferme restando le condizioni richieste e salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.

Art. 15 (Allegato)

1. Alla presente intesa è allegato l'elenco di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86.

Allegato (articolo 15)

Titolo II, capo I

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

- art. 25, comma 7, nella parte in cui a fronte di eventi calamitosi di rilievo nazionale che interessano esclusivamente il territorio della Regione, consente di individuare il commissario delegato in un soggetto diverso dal Presidente della Regione ovvero, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, da altra persona dal medesimo Presidente indicata;
- art. 25, comma 11, nella parte in cui, in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), consente di derogare esclusivamente a disposizioni legislative regionali vigenti;
- art. 27, nella parte in cui prevede l'apertura di contabilità speciali esclusivamente in riferimento alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- art. 35, comma 4, nella parte in cui prevede, anche per il reclutamento del personale oggetto dell'art. 4, comma 1, lettera a) della presente intesa, la previa approvazione del piano triennale dei fabbisogni;

- art. 40, comma 2, con riferimento alla disciplina della costituzione di apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

Disposizioni relative ai limiti assunzionali e di spesa previsti dalla legislazione statale vigente. In particolare:

- art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui sottopone anche il reclutamento del personale oggetto dell'art. 4, comma 1, lettera a) della presente intesa agli obblighi di riduzione delle spese di personale;
- art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui assoggetta anche il reclutamento del personale oggetto dell'art. 4, comma 1, lettera a) della presente intesa al vincolo del rispetto del limite percentuale delle spese sostenute nei precedenti esercizi per l'assunzione di personale a tempo determinato.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

- art. 138, comma 11, nella parte in cui non include la Protezione civile della Regione Lombardia tra le istituzioni alle quali si applicano le disposizioni su veicoli e conducenti delle Forze armate;
- art. 138, comma 11-bis, nella parte in cui non include i veicoli della Protezione civile della Regione Lombardia tra quelli che possono essere dotati di rimorchio destinato al trasporto di cose, di larghezza massima superiore alla larghezza del veicolo trainante, fermi restando i limiti previsti dagli articoli 61 e 62 del medesimo decreto legislativo.

Titolo II, Capo II

Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, art. 1, comma 3, nella parte in cui prevede che la potestà legislativa regionale possa essere esercitata esclusivamente sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.

Titolo II, Capo III

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 40 e 46, nella parte in cui, con riferimento al personale dipendente della regione, dagli enti locali del territorio regionale e dal Sistema sanitario regionale, non riconosce alla Regione Lombardia la rappresentanza negoziale per la stipula di contratti o accordi collettivi volti all'adesione ai fondi pensione a livello regionale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri



**Regione
Lombardia**

Schema di intesa definitivo tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia, avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia "tutela della salute coordinamento della finanza pubblica"

VISTI:

- l'articolo 5 della Costituzione, il quale dispone che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, informando "i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento";
- l'articolo 114 della Costituzione, a norma del quale "la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato" e le Regioni, al pari degli altri enti territoriali, "sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione";
- l'articolo 117 della Costituzione, che definisce i principi cui la legislazione statale e regionale devono ispirarsi, ripartendo le rispettive competenze legislative, secondo quanto stabilito dalla Costituzione;
- l'articolo 118 della Costituzione, il quale, in materia di ripartizione delle competenze amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, richiama i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che il legislatore statale e i legislatori regionali sono tenuti a rispettare nell'attribuzione delle funzioni amministrative ai livelli territoriali di governo richiamati nell'articolo 114 della Costituzione quali elementi costitutivi della Repubblica;
- l'articolo 119 della Costituzione, che riconosce l'autonomia finanziaria dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento europeo, stabilendo inoltre che le risorse derivanti dalle fonti di finanziamento ivi indicate devono consentire a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite;
- l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, che attribuisce al Governo il potere di sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero

quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali;

VISTO l'articolo 3 della Costituzione;

VISTO, altresì, l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che riconosce la possibilità di attribuire alle Regioni a statuto ordinario ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), precisando in proposito che:

- l'iniziativa del procedimento per l'attribuzione delle anzidette ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia spetta alla Regione interessata e su di essa devono essere sentiti gli enti locali;
- tale attribuzione avviene con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base dell'intesa tra lo Stato e la Regione;

VISTI l'articolo 5, par. 3, del Trattato sull'Unione europea, nonché il Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, che, nel delineare la sussidiarietà quale principio fondamentale dello spazio costituzionale europeo, mirano a garantire che le decisioni siano adottate al livello territoriale che sia il più vicino possibile al cittadino;

VISTA la legge 30 dicembre 1989, n. 439, che ha autorizzato la ratifica e dato esecuzione alla Convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, dagli Stati membri del Consiglio d'Europa;

CONSIDERATO il quarto rapporto di monitoraggio dell'applicazione della Carta, adottato nel corso della 46^a sessione del Congresso dei poteri regionali e locali del Consiglio d'Europa, svolta il 26-28 marzo 2024, nel quale il Congresso prende atto con soddisfazione dell'introduzione del concetto di "autonomia differenziata", notando anche come il medesimo concetto possa essere di interesse anche per altri Paesi;

CONSIDERATA, inoltre, la legge 26 giugno 2024, n. 86, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione", la quale definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione;

RILEVATO, in particolare, che, nell'ambito delle materie individuate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, la legge n. 86 del 2024, ai fini dell'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, opera una distinzione tra materie per le quali occorre preliminarmente procedere all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e materie che, per contro, non sono riferibili a LEP;

CONSIDERATO che l'articolo 3 della medesima legge n. 86 del 2024 individua le materie nelle quali sono determinati i LEP;

TENUTO CONTO che, successivamente alla entrata in vigore della legge n. 86 del 2024, in data 25 luglio 2024, il Presidente della Regione Lombardia, con comunicazione indirizzata al Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso gli atti di iniziativa volti a riprendere il procedimento già avviato nel 2017 per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché della medesima legge di attuazione;

CONSIDERATO, difatti, che:

- tale richiesta fa seguito al percorso intrapreso dalla Regione Lombardia, allorquando, all'esito del referendum consultivo regionale svoltosi in data 22 ottobre 2017, il Consiglio regionale della Lombardia, in applicazione dell'articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto della Lombardia, ha approvato, con deliberazione n. X/1645 del 7 novembre 2017, la "Risoluzione n. 97" per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con riferimento a tutte le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- in ordine a tale Risoluzione, il Consiglio delle autonomie locali (CAL) della Lombardia ha espresso parere favorevole con delibera del 29 novembre 2017;
- in data 28 febbraio 2018, il Governo e la Regione Lombardia, nel rispetto del principio di leale collaborazione, hanno sottoscritto un accordo preliminare all'intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con cui, stante la fase conclusiva delle rispettive legislature, hanno concordato di avviare il negoziato su un numero circoscritto di materie;
- le trattative così avviate sono proseguite nel corso del 2019, come risulta dalla ulteriore documentazione allegata dal Presidente della Regione Lombardia alla nota del 25 luglio 2024, senza tuttavia addivenire alla sottoscrizione della prevista intesa;

RILEVATO che con la nota del 25 luglio 2024 del Presidente della Regione Lombardia:

- è stata manifestata la volontà di riprendere i negoziati nel rispetto delle previsioni di cui alla legge n. 86 del 2024, partendo quindi dall'attribuzione di quelle materie per cui non è necessaria la previa individuazione dei LEP;
- a tal fine, sono stati trasmessi sia la risoluzione del Consiglio regionale n. 97/2017 che l'accordo preliminare del 28 febbraio 2018, oltre alla corrispondenza intercorsa nel 2019 tra il Presidente della Regione *pro-tempore* e l'allora Ministro per gli affari regionali e le autonomie nonché le schede relative a ciascuna delle materie oggetto di richiesta;
- nel dettaglio, sono state oggetto di richiesta innanzitutto le seguenti otto materie cd. non-LEP: commercio con l'estero; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; previdenza complementare e integrativa; professioni; protezione civile; rapporti internazionali e con l'UE; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
- è stata in ogni caso sottolineata la possibilità di successive integrazioni in ordine alle materie richieste, restando impregiudicato l'interesse della Regione Lombardia a richiedere l'attribuzione di maggiori competenze e funzioni anche sulle altre materie di

cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, a cominciare da quelle che erano state oggetto dell'accordo preliminare del 2018;

- in data 31 ottobre 2024, a supporto dell'istanza di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia avanzata dalla Regione Lombardia, è stata trasmessa un'ulteriore nota, con relativi allegati, concernente il quadro finanziario della medesima Regione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 26 giugno 2024, n. 86, di cui si è tenuto conto nello svolgimento dei negoziati;

CONSIDERATO che, in data 1° luglio 2024, 8 luglio 2024 e 10 luglio 2024, analoghe richieste finalizzate all'avvio del negoziato per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della legge n.86 del 2024, sono state trasmesse rispettivamente dalle Regioni Veneto, Liguria e Piemonte;

TENUTO CONTO che:

- in data 26 luglio 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ritenendo gli atti di iniziativa regionali ricevuti compatibili con quanto previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché dalla legge n. 86 del 2024, ha provveduto a darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, trasmettendoli al contempo ai Ministri competenti per materia e al Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione delle loro valutazioni;
- nella medesima data del 26 luglio 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha informato il Consiglio dei ministri delle richieste di avvio dei negoziati pervenute dalle anzidette Regioni;
- in data 12 settembre 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha reso analoga informativa alla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024;
- in data 24 settembre 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una nota al fine di informare le medesime Camere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, quinto periodo, della legge n. 86 del 2024, circa gli atti di iniziativa trasmessi dalle predette Regioni;
- in data 3 ottobre 2024, è stata convocata la prima riunione congiunta tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e i rappresentanti delle quattro Regioni richiedenti dedicata alla definizione delle modalità organizzative per l'avvio dei negoziati a seguito degli atti di iniziativa trasmessi;
- all'esito della predetta riunione, è stato concordato di procedere alla costituzione di un tavolo congiunto di lavoro, al cui interno coinvolgere anche i rappresentanti delle amministrazioni statali competenti, partendo dalle materie oggetto di comune richiesta da parte di tutte e quattro le Regioni;
- in data 11 novembre 2024 è stato, quindi, convocato il predetto tavolo congiunto di lavoro allo scopo di avviare il negoziato relativo all'attribuzione alle anzidette quattro Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nell'ambito della materia "protezione civile" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

DATO ATTO che:

- è intervenuta la sentenza n. 192 del 2024, con cui la Corte costituzionale ha in parte accolto e in parte respinto o dichiarato inammissibili i ricorsi promossi in via principale dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania avverso la legge n. 86 del 2024;
- con tale pronuncia, la Corte costituzionale, ferma restando la distinzione tra materie LEP e non-LEP, ha tra l'altro precisato che il trasferimento previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione deve riguardare specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, che si collocano all'interno delle materie individuate dalla norma costituzionale, nonché basarsi su una ragionevole giustificazione, espressione di un'ideale istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà, il cui rispetto dovrà essere dimostrato da ciascuna Regione;
- la sentenza, pertanto, non ha prodotto effetti ostativi al proseguimento dei negoziati già avviati con le quattro Regioni richiedenti con riguardo alle funzioni relative alle materie non-LEP ovvero per le quali i LEP siano già stati determinati;
- in data 9 dicembre 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha reso al Consiglio dei ministri un'informativa sul seguito della sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, nel corso della quale ha sottolineato che la stessa non preclude il proseguimento dei negoziati già avviati;
- alla luce di tali conclusioni, in data 24 gennaio 2025, nell'ottica della ripresa dei negoziati già avviati, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso alle quattro Regioni richiedenti una nota con cui ha chiesto di integrare la documentazione già trasmessa a corredo di ciascun atto di iniziativa al fine di dimostrare che essa sia giustificata alla luce del principio di sussidiarietà, allegando a questo fine un apposito modello di griglia di valutazione;
- in data 11 febbraio 2025 sono, dunque, riprese le attività del predetto tavolo congiunto di lavoro avviate in data 11 novembre 2024, al fine di procedere con le trattative per l'attribuzione alle anzidette quattro Regioni richiedenti di specifiche funzioni nell'ambito della materia "protezione civile" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
 - nelle date 5 giugno 2025 e 25 giugno 2025 sono stati altresì avviati, attraverso la convocazione di appositi tavoli congiunti di lavoro, i negoziati volti all'attribuzione alle anzidette quattro Regioni richiedenti di specifiche funzioni, rispettivamente, nell'ambito delle materie "professioni" e "previdenza complementare e integrativa" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- nel corso di successive interlocuzioni, la Regione Lombardia ha altresì rappresentato la volontà di integrare i negoziati già intrapresi con riguardo alla richiesta di attribuzione di specifiche funzioni nell'ambito della materia "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica";

PRECISATO che tale richiesta è stata ritenuta idonea in quanto non si pone la necessità di procedere alla previa determinazione di LEP, anche in considerazione del fatto che, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 192 del 2024, al punto 9.2. del *Considerato in diritto*, i LEP sono già stati determinati attraverso la definizione dei livelli essenziali di assistenza – LEA, su cui è intervenuto da ultimo il decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;

CONVENUTO altresì che, in considerazione della correlazione con i livelli essenziali delle prestazioni, l'attribuzione di specifiche funzioni nell'ambito della materia "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica" costituisce oggetto di autonoma e distinta intesa, in conformità all'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024;

RILEVATO, inoltre, che:

- in data 9 ottobre 2025, la Regione Lombardia ha integrato la documentazione già trasmessa al fine di dimostrare la giustificazione delle richieste alla luce del principio di sussidiarietà;
- gli elementi così prodotti dalla Regione Lombardia sono stati ritenuti idonei a giustificare l'iniziativa alla luce del principio di sussidiarietà;

CONSIDERATO che il Governo e la Regione Lombardia hanno convenuto, nelle more della conclusione dei negoziati, di attribuire rilevanza al percorso intrapreso, in ossequio al principio di leale collaborazione, attraverso la stipula di un accordo preliminare finalizzato a guidare il completamento dei negoziati nel solco tracciato dalle disposizioni di cui alla legge n. 86 del 2024, nell'osservanza di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2024;

CONSIDERATO che, in data 18 novembre 2025, si è quindi proceduto alla sottoscrizione dell'accordo preliminare tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie - a tal fine autorizzato con delega dal Presidente del Consiglio dei ministri - e la Regione Lombardia, quale primo passo lungo il percorso di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 86 del 2024 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, con riguardo a funzioni concernenti materie non attinenti a LEP o a LEP già fissati dalla legislazione vigente e specificamente "protezione civile", "professioni", "previdenza complementare e integrativa", nonché "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica";

CONSIDERATO altresì che, nell'accordo preliminare, il Governo e la Regione Lombardia hanno convenuto sul fatto che, in relazione alle funzioni oggetto di richiesta di trasferimento da parte della Regione, l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia non comporta in ogni caso la riduzione delle funzioni già ad essa assegnate ed esercitate nell'ambito delle medesime materie, di cui viene assicurato il mantenimento;

TENUTO CONTO che il suddetto accordo preliminare ha impegnato il Governo e la Regione Lombardia a concludere i negoziati già avviati ai fini dell'intesa, con riguardo a funzioni concernenti le materie "protezione civile", "professioni", "previdenza complementare e integrativa", nonché "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica", nel rispetto della Costituzione, della legge n. 86 del 2024 e della sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, secondo il principio di leale collaborazione, cardine fondamentale delle relazioni tra istituzioni che, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, sono enti costitutivi della Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile;

CONSIDERATO altresì che, sulla base dell'accordo preliminare, il Governo e la Regione Lombardia hanno convenuto che l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia con riguardo a funzioni relative alle materie "protezione civile", "professioni", "previdenza

complementare e integrativa”, nonché “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica” corrispondesse a specificità proprie della Regione richiedente e immediatamente funzionali alla sua crescita e sviluppo, oltre che a soddisfare il principio di sussidiarietà;

RILEVATO che il predetto accordo preliminare ha sancito che i negoziati avviati per il trasferimento delle funzioni nelle materie oggetto dell’accordo preliminare dovessero essere conclusi, nel rispetto delle procedure previste dall’ordinamento regionale, entro il 31 dicembre 2025, al fine della predisposizione dello schema di intesa preliminare da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri secondo quanto previsto dalla legge n. 86 del 2024 e in conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024;

RILEVATO, inoltre, che:

- anche con la ripresa del negoziato, è stato garantito il coinvolgimento degli enti locali attraverso il c.d. “Patto per lo sviluppo”, sede di confronto con le parti economiche, sociali e territoriali in cui siedono, tra gli altri, ANCI Lombardia, Unione delle province lombarde e CAL;
- nell’ambito del predetto “Patto per lo sviluppo”, la Regione Lombardia ha svolto, tra luglio 2024 e febbraio 2026, dodici incontri sul tema dell’autonomia differenziata, in cui sono state affrontate le specifiche istanze regionali sulle materie oggetto dello schema di intesa preliminare;

CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 3, della legge n. 86 del 2024 prevede che lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sia approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, aggiungendo che alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata;

RILEVATO che l’articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024 prevede che lo schema di intesa preliminare sia immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata per l’espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, aggiungendo che, dopo l’espressione del predetto parere e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare sia immediatamente trasmesso alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata;

CONSIDERATO che i successivi commi del medesimo articolo 2 della legge n. 86 del 2024 disciplinano la procedura di predisposizione dello schema di intesa definitivo, nonché la deliberazione e la presentazione in Parlamento del disegno di legge cui è allegata l’intesa;

RILEVATO che lo schema di intesa preliminare - predisposto al termine dei negoziati con la Regione Lombardia – concerneva l’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia nella materia “tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica”;

CONSIDERATO che resta impregiudicato ogni ulteriore negoziato su ulteriori funzioni relative alle medesime materie;

CONSIDERATO che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 18 febbraio 2026, ha approvato, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, lo schema di intesa preliminare;

PRECISATO che, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri dello schema di intesa preliminare, la Regione Lombardia ha nuovamente convocato i componenti del citato "Patto per lo sviluppo", in occasione di una riunione della relativa Segreteria tecnica, tenutasi il 26 febbraio 2026, durante la quale i rappresentanti regionali hanno sottolineato che lo schema di intesa preliminare tiene conto anche del rilevante contributo fornito dai tavoli tematici attivati ai fini della definizione delle posizioni regionali;

VISTO il parere della Conferenza unificata del 2 aprile 2026 (rep. atti n. 42/CU), reso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024, sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica";

VISTA la risoluzione approvata dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 luglio 2026 a conclusione dell'esame dello schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", nonché dello schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica" (Doc. XXIV n. 46);

VISTA la risoluzione approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 2026 a conclusione dell'esame dello schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", nonché dello schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica" (Doc. XVI, n. 7);

CONSIDERATI gli esiti dell'ulteriore negoziato tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia, a conclusione dei quali lo schema di intesa definitivo è stato trasmesso alla Regione Lombardia in data 30 luglio 2026, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge n. 86 del 2024;

VISTA la delibera della Regione Lombardia / del Consiglio regionale del, con cui è stato approvato il presente schema di intesa definitivo, su cui si è altresì espresso il CAL con parere del, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 86 del 2024;

CONSIDERATO che il Consiglio dei ministri, nella riunione del, ha approvato, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 86 del 2024, il presente schema di intesa definitivo;

Il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia

CONVENGONO

sul seguente schema di intesa definitivo:

Art. 1 (Oggetto e contenuto)

1. La presente intesa ha a oggetto l'attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della legge 26 giugno 2024, n. 86, nel rispetto dei principi posti dagli articoli 3, 5, 81, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, posto a fondamento delle relazioni tra enti che, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, compongono la Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile.
2. Il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde all'attribuzione alla Regione Lombardia di specifiche funzioni concernenti la materia "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica" di cui agli articoli 32 e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché all'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge n. 86 del 2024.

Art. 2 (Principi e finalità)

1. Nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da garantire uniformemente sul territorio nazionale previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come individuati dalla disciplina vigente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e successivi aggiornamenti, anche con riferimento all'uniforme ed equo accesso alle prestazioni sanitarie sul territorio nazionale e nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, la presente intesa reca misure per garantire alla Regione Lombardia maggiore autonomia nei termini previsti nella stessa.
2. La maggiore autonomia di cui alla presente intesa non deve incidere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale e sui criteri di riparto del finanziamento degli investimenti in ambito sanitario finanziati con risorse nazionali, né sui criteri dei relativi riparti e sulle modalità di erogazione delle risorse, garantendo la neutralità dei relativi effetti per lo Stato e per le altre regioni, ivi compresi quelli relativi alla mobilità sanitaria.

Art. 3 (Disposizioni in materia di gestione delle risorse finanziarie in materia sanitaria)

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, la Regione Lombardia, previa intesa con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sulla base delle verifiche da parte del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, istituiti ai sensi degli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, può:
 - a) individuare tariffe di rimborso e di remunerazione differenti rispetto a quelle nazionali, da porre a carico del proprio bilancio, nel rispetto dei principi di definizione del sistema tariffario, di cui all'articolo 8-sexies del decreto legislativo n. 502 del 1992, all'articolo 1, comma 322, della legge n. 207 del 2024 e all'articolo 1, comma 171, della legge n. 311 del 2004;
 - b) gestire in autonomia le risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende del sistema sanitario regionale, fermo restando il rispetto della programmazione regionale e nazionale a garanzia degli standard assistenziali e dei LEA;
 - c) istituire e gestire fondi sanitari integrativi, previa iscrizione degli stessi nell'Anagrafe nazionale dei fondi sanitari, ferma restando la garanzia dei LEA e degli standard nazionali;
 - d) destinare alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale risorse finanziarie finalizzate all'assunzione di personale sanitario o all'incremento delle prestazioni aggiuntive ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, e delle norme vigenti in materia di personale;
 - e) allocare su altri ambiti della spesa sanitaria le risorse nazionali vincolate rispetto alle quali eventualmente risultassero economie da efficientamento in relazione alla singola finalità, previa attestazione delle attività svolte dalla Regione circa il raggiungimento dell'obiettivo per cui le risorse sono state assegnate, verificata da parte del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti.

Art. 4 (Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali)

1. È istituita una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, composta, per lo Stato, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del

Ministro della salute e, per la Regione, da tre rappresentanti regionali, oltre che da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI).

2. Ai componenti della Commissione paritetica non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Al funzionamento della Commissione paritetica si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5 (Verifiche e monitoraggio)

1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 4 provvede annualmente alle verifiche sull'attuazione della presente intesa nel rispetto dell'articolo 8 della legge 26 giugno 2024, n. 86, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo e terzo periodo.

Art. 6 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente intesa con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7 (Durata e condizioni di efficacia)

1. La presente intesa ha una durata di dieci anni. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 86 del 2024, l'efficacia dell'intesa è condizionata alla permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e della corretta erogazione dei LEA, ivi compresa la verifica annuale degli adempimenti. A tal fine, il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e il Comitato LEA danno tempestiva comunicazione, per le parti di rispettiva competenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Commissione paritetica di cui all'articolo 4 degli esiti dei monitoraggi svolti anche tenendo conto degli andamenti trimestrali.
2. Alla scadenza del termine di durata, l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, ferme restando le condizioni richieste e salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.

Art. 8 (Allegato)

1. Alla presente intesa è allegato l'elenco di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86.

Allegato (articolo 8)

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 8-*sexies*, a esclusione delle norme che individuano i principi di definizione del sistema tariffario, della coerenza con i dati di costo dei fattori produttivi e delle caratteristiche della remunerazione a funzione e del vincolo al valore complessivo delle stesse.

Legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 20 e decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 5-*bis*, e correlati accordi di programma, nelle parti in cui non consentono alla Regione Lombardia di gestire in autonomia le risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologica delle aziende del servizio sanitario regionale, fatta salva in ogni caso la relativa compatibilità con le funzioni centrali di monitoraggio, rendicontazione e controllo dei flussi finanziari, da esercitarsi nell'ambito degli Accordi di Programma.

Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, nella parte in cui non consentono di allocare in altri ambiti di spesa sanitaria le risorse nazionali vincolate rispetto alle quali risultassero dal monitoraggio di livello nazionale eventuali economie da efficientamento.

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, titolo II, nella parte in cui non consente alla Regione Lombardia di allocare su altri ambiti della spesa sanitaria le risorse nazionali vincolate rispetto alle quali eventualmente risultassero dal monitoraggio di livello nazionale economie di efficientamento in relazione alla singola finalità.